



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 17/12/2018

OGGETTO: TARI mense scolastiche anni 2014/2015. Impegno di spesa

Onere: € 24700,84 = IVA compresa.

Visto l'art.1, comma 639 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità) che ha istituito la nuova tassa sui rifiuti in vigore dal 01/01/2014 denominata TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, sostituendo la Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani interni denominata TARES.

Visto l'art.1, comma 668 , della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito la facoltà dei Comuni di prevedere all'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo TARI. La Tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che per il Comune di Treviso è Contarina SPA.

Viste:

- la D.C.C. n. 5 del 23.01.2013 “adesione del Comune di Treviso al Consorzio intercomunale Priula con contestuale cessione della società Trevisoservizi S.r.L “, e l'affidamento al Consorzio dei servizi: servizio cimiteriale integrato e servizio di cremazione, gestione integrata dei rifiuti;
- la determina n.1484 del 29.10.2013, “Adesione del Comune di Treviso al Consorzio intercomunale Priula con contestuale cessazione della società Trevisoservizi srl . Cronoprogramma dei pagamenti”;
- la D.C.C n. 12 del 31.03.2014, “ Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale – IUC”; che è composta da IMU-TARI-TASI.

Valutato, pertanto, che gli edifici in uso dal Comune di Treviso sono soggetti al pagamento della TARI.

Precisato, altresì, che:

- il Comune di Treviso è proprietario degli immobili utilizzati quali sedi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1°grado;
- all'interno delle suddette scuole insistono specificatamente locali destinati al servizio di refezione scolastica per i quali sussiste un'applicazione dell'imposta differenziata rispetto al restante edificio;
- per il restante edificio infatti la gestione del pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani attiene direttamente alla competenza della scuola;
- titolare dell'espletamento del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2014/2015 è stata la ditta Euroristorazione srl con sede in Torri di Quartesolo (VI), Via Boschi n. 1/B (contratto rep. 13220 prot. 70909 del 18.09.2012);
- nei locali destinati alla refezione scolastica la tipologia di rifiuti prodotti attiene specificatamente all'umido (avanzi di cibo, piatti biodegradabili) e carta (tovaglette) ecc. e la relativa quantità risulta comunque significativa, in ogni caso rapportabile al numero di alunni frequentanti ed ai rientri.

Considerato che:

- finchè il servizio veniva espletato dalla partecipata Trevisoservizi S.r.l., né il Comune né la ditta affidataria del servizio di refezione scolastica corrispondevano alcunchè a titolo di tariffa rifiuti urbani per lo specifico ambito dei locali mensa. La diversità, e soprattutto

l'aumento nei costi è conseguenza del passaggio da un sistema di conferimento generalizzato ed indistinto dei rifiuti nei cassonetti presenti lungo le strade, ad un sistema di ritiro cd. porta a porta, che postula una diversa quantificazione e, soprattutto, una rimodulazione dei costi del servizio fra gli utenti ;

- nel capitolato speciale di appalto relativo al servizio di refezione scolastica – anno scolastico 2014/2015 - era stabilito all'art. 23 (rubricato «*Obblighi a carico della ditta aggiudicataria*») che all'appaltatore compete farsi carico di tutta una serie di oneri, fra cui, in particolare, «*il pagamento diretto delle imposte e tasse comunali, regionali e statali, senza diritto di rivalsa, dovute*» per lo svolgimento di quanto forma oggetto dell'appalto;
- il soggetto partecipante in sede di gara, non essendo a conoscenza dell'attivazione del nuovo sistema, non era in grado di poter effettuare un'analisi preventiva ed un valutazione completa dei costi da sostenere per l'esecuzione dell'appalto;
- Euroristorazione, con nota del 31/01/2014, in atti prot.n.12204, aveva evidenziato che «*il nuovo sistema di raccolta rifiuti pone un aggravio di costi che non può essere in alcun modo posto, nemmeno parzialmente, a carico di Euroristorazione*»;
- nella nota di cui trattasi veniva eccepito che tali nuovi oneri non erano individuabili nel capitolato rilevando poi: «*ogni modifica delle modalità di esecuzione deve essere concordata specificatamente e in ogni caso non può in alcun modo comportare un aggravio di costi per l'appaltatrice... la nuova modalità di raccolta rifiuti comporta spese aggiuntive di cui dobbiamo concordare il rimborso o il conseguente adeguamento di prezzo*»;
- la ditta Euroristorazione aveva comunque provveduto a pagare le fatture relative al primo semestre 2014 per un importo pari ad euro 35.000,00 avviando successivamente una formale contestazione a Contarina;
- il sopravvenuto aumento dei costi *de quibus*, conseguenza delle diverse modalità di raccolta effettuate da parte di Contarina SpA (nuova affidataria del servizio *de quo*) configura delle «sopravvenienze contrattuali», determinando eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art.1467 c.c.;
- d'altra parte qualora l'appaltatore esercitasse l'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in sede giudiziale a carico dell'Amministrazione vi potrebbe offrire di modificare equamente le condizioni del contratto, esercitando il potere attribuito dall'art.1467, 3°c. del c.c.;
- per quanto sopra esposto è stato ritenuto opportuno un intervento di natura economica del Comune di Treviso il cui costo non è stato meramente traslato a carico dell'Ente ma è stata configurata una soluzione di natura equitativa comunque non pregiudizievole per l'Ente stesso e ad esso favorevole poichè Euroristorazione si era già fatta carico di sostenere l'importo di circa 35.000,00 euro per TARI dovuta a Contarina per il «primo semestre 2014»;
- si è poi posta la questione relativamente a TARI dovuta a Contarina per il primo semestre 2015 (l'importo era di 22.215,14) è stato ritenuto, altresì, di adottare una soluzione equitativa facendo gravare al Comune di Treviso l'importo do euro 11.000,00 e il rimanente ad Euroristorazione (ivi compresi eventuali conguagli);

- la situazione relativa all'anno scolastico 2014/2015 può così riassumersi:

Primo semestre 2014

a carico Euroristorazione per circa euro 7.962,20

Secondo semestre 2014

a carico Comune di Treviso per euro 30.000,00

Secondo semestre 2015

a carico Comune di Treviso per euro 10.000,00

a carico Euroristorazione per euro 1.439,49 (ed eventuali conguagli)

Visto che, per tutto quanto sopra esposto:

- con determinazione dirigenziale n.2166 del 24/12/2014 sono stati impegnati euro 10.173,32 a favore della Società Contarina SpA per Tari dovuta per il "secondo semestre 2014", importo poi liquidato a Contarina;
- con successiva determinazione dirigenziale n.2193 dell'11/12/2015 sono stati impegnati, per le medesime motivazioni sopraindicate, euro 11.000,00 a favore della Società Contarina SpA per Tari dovuta per il "primo semestre 2015", importo poi liquidato a Contarina.

Viste, in seguito:

1. la nota di Contarina S.p.A. del 21/05/2018, in atti ns. prot.n.71393 del 22/05/2018, con cui la predetta ditta ci ha comunicato:
 - il mancato pagamento da parte di Euroristorazione srl di diverse fatture emesse per Tariffa rifiuti relative agli anni scolastici 2014, 2015, 2017 e 2018, così come previsto dall'art.25, comma,6, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti;
 - che l'importo totale insoluto a carico di Euroristorazione, così come indicato nel prospetto allegato alla nota ns.prot.n.71393 del 22/05/2018, della sola quota capitale è pari a Euro 49.655,65 a cui dovranno essere aggiunti gli importi di interessi e spese;
2. la nota dello studio legale Casa&Associati del 06/11/2018, ns.prot. 156976, studio che assiste Euroristorazione nella questione oggetto del presente provvedimento, con cui viene evidenziato, tra l'altro, che:
 - il Comune di Treviso non ha mai richiesto la corresponsione della tariffa in relazione ai rifiuti prodotti dalle scuole;
 - Euroristorazione, in sede di partecipazione alla gara del 2012 non aveva tenuto conto di tale tassa, in quanto riferita alle "mense";
 - nel corso dell'appalto pluriennale (2012/2015), la competenza alla riscossione del tributo era stata trasferita dal Comune a Contarina SPA che aveva ritenuto di considerare Euroristorazione legittimata passiva e di richiedere il pagamento della TARI a partire dal 2014;
 - il Comune di Treviso aveva condiviso la posizione di Euroristorazione, con nota prot.n.32668 del 23/03/2015 aveva precisato che "*Il Comune di Treviso ha stabilito di assumersi l'onere del pagamento della TARI solo per i locali adibiti al servizio di refezione scolastica delle scuole di Treviso (infanzia, primarie e secondarie di 1° grado) per il secondo semestre 2014*" e aveva corrisposto a Contarina euro 10.173,32 per il secondo semestre 2014 e deuro 11.000,00 per il primo semestre 2015;
 - Contarina ha introdotto le richieste di pagamento "in corso di appalto" e che ciò ha

- inciso in modo rilevantissimo sull'equilibrio economico-finanziario dello stesso;
- l'obbligo di pagare la TARI avrebbe dovuto essere specificato puntualmente nella documentazione di gara per essere valutato preventivamente dalla ditta partecipante alla gara, in sede di offerta;
 - Euroristorazione ritiene necessario l'intervento del Comune di Treviso che non ha mai applicato il costo TARI durante tutta la durata del rapporto per evitare lo squilibrio nel sinallagma contrattuale;
 - Euroristorazione srl ha richiesto l'integrale rimborso delle fatture emesse da Contarina relative al primo semestre 2014 (fattura n.777/2014 per un importo pari a euro 37.962,20) nonchè la fattura relativa al secondo semestre 2015 (fattura n.1310/2015 per il saldo di euro 11.439,49) per un ammontare complessivo di euro 49.401,69;
 - in caso di contrario Euroristorazione si troverà costretta a procedere ad un autonomo contenzioso fondato sulla ragione che l'applicazione della TARI ha mutato l'equilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale per essere Euroristorazione gravata da oneri non previsti e non indicati puntualmente nel capitolato.
3. la nostra lettera prot.n.163663 del 16/11/2018 con cui, tenuto conto dell'incertezza interpretativa relativa alla questione sottoposta al vaglio di questa Amministrazione comunale e, in un'ottica di bonario componimento della vicenda, è stato comunicato allo studio legale predetto:
- che questo Ente è disponibile a valutare la disponibilità di riconoscere una compartecipazione pari al 50% della spesa suindicata da voi dovuta a Contarina per TARI anni 2014/2015, senza che ciò costituisca in alcun modo riconoscimento della fondatezza della richiesta formulata con la suddetta nota.
 - in caso di accoglimento della nostra ipotesi Euroristorazione si deve impegnare a trasmettere:
 - 1) una dichiarazione liberatoria con la quale la società Euroristorazione S.r.l. dichiara di accettare il pagamento della somma di euro 24.700,84, pari al 50% di euro 49.401,69, a stralcio nonchè a completa tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa inerente e/o connessa e/o conseguente al contratto di appalto di servizio rep.13220 del 18/09/2012 a rogito del Segretario Generale del Comune di Treviso, e rilascia dichiarazione con effetto liberatorio di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi ragione dal Comune di Treviso in dipendenza del predetto atto pubblico;
 - 2) le fatture n.777 del 01/07/2014 e n.1310 del 17/08/2015 emesse da Contarina SpA, debitamente quietanzate;
4. la comunicazione dell'avv. Ferasin dello studio legale Casa&Associati prot.n.168366 del 26/11/2018 con cui emerge che Euroristorazione concorda e accetta quanto dedotto nella nostra nota prot.n.163663 del 16/11/2018 al fine di definire le questioni contenute nella sua nota del 06/11/2018, ns.prot. 156976.

Dato atto che:

- con nota depositata in atti del Servizio Educazione e Diritto allo Studio prot.n.173799 del 05/12/2018, è stato chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere il parere sullo schema della presente determinazione;
- con mail, in atti ns.prot.n.175298 del 07/12/2018, il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha ritenuto di non dover rilasciare nessun parere in merito all'atto suddetto.

Per tutto quanto sopra esposto e, in un'ottica di bonario componimento della vicenda, si ritiene di impegnare la spesa di euro **euro 24.700,84** a favore di Euroristorazione srl al capitolo 144521/5 (PCDF 1.3.2.15....) del bilancio 2018.

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato da D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la D.C.C. n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la D.G.C. n. 6 del 10.1.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017.

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con D.C.C. n. 75 del 20.12.2017;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009);
- il rispetto dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012 (conv. in L. 132/2012);
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa.

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, a favore della società Euroristorazione srl (codice ascot 10163) l'importo di euro **euro 24.700,84** al capitolo 144521/5 (PCDF 1.3.2.15.6) imputandola all'esercizio 2018 in cui risulta esigibile;
2. di comunicare la presente determinazione alla ditta Euroristorazione, con sede in Torri di Quartesolo (VI), Via Boschi n. 1/B, titolare dell'espletamento del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2014/2015.

C:\DaFirmare\determinaXXX.doc

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare a favore della società Euroristorazione srl (codice ascot 10163) l'importo di euro euro 24.700,84 al capitolo 144521/5 (PCDF 1.3.2.15.6) imputandola all'esercizio 2018 in cui risulta esigibile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 24.700,84, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a favore di EURORISTORAZIONE S.R.L. (ascot 10163) per importo TARI mense scolastiche anno 2014/2015, come da accettazione dell'accordo bonario di cui al prot. 163663 del 16/11/2018, al cap. 144521/5 "Servizio mense scolastiche" – p.d.c.f. (1.03.02.15.006) – imp. 2018/4755 dando atto che il visto viene rilasciato solo ai fini della copertura finanziaria e tenuto conto che il proponente ha espressamente richiamato nel testo dell'atto l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria